

Cass., civ. sez. II, del 2 luglio 2019, n. 17718

2. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. in relazione al diritto al compenso spettante per lo svolgimento di una prestazione intellettuale.

Deduce il ricorrente che la sentenza ha attribuito rilevanza al fine di regolare i rapporti tra il prestatore d'opera intellettuale ed il cliente alla condotta di un soggetto terzo, quale lo studio associato, trascurando che il diritto di credito derivante dallo svolgimento di attività protetta è incedibile, stante il principio di personalità dell'esecuzione della prestazione.

La creazione di uno studio associato, che costituisce una soggettività giuridica autonoma diversa rispetto a quella dei singoli professionisti che vi partecipano, non consente di incidere sui rapporti derivanti dall'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale.

Il motivo è infondato.

Alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte, deve ormai reputarsi superato l'orientamento, pur manifestato in alcune pronunce di legittimità, a mente del quale (cfr. Cass. n. 15633/2006) l'associazione tra professionisti - nella specie, tra avvocati - non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato/).

La stessa difesa del ricorrente appare invece ben consapevole dell'avvenuta assimilazione da parte delle decisioni più recenti di questa Corte dell'associazione tra professionisti, sub specie di studio associato, all'associazione ex art. 36 c.c., assimilazione dalla quale si è tratta la conclusione, conforme a quella raggiunta dal giudice di appello, per la quale (cfr. Cass. n. 15694/2011), poiché l'art. 36 cod. civ. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (conf. Cass. n. 15417/2016; Cass. n. 8768/2018 che ha ribadito l'assimilazione della figura in esame alle associazioni non riconosciute).

Non appare poi contraddire tale esito il diverso principio affermato da Cass. n. 17683/2010, alla quale si appella la difesa del ricorrente, a mente della quale lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 cod. civ.

Infatti, fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso, il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli art. 2229 e ss. c.c., ben può temperarsi con l'autonomia pur riconosciuta allo studio associato, nel senso che, pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, come peraltro ammesso anche ai fini tributari da questa Corte (cfr. Cass. n. 28957/2008 che, in relazione all'attività di arbitro svolta da un avvocato, e che rientra tra quelle tipiche della sua professione, ha ammesso che possa essere svolta da un professionista aderente ad una associazione professionale, costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, ritenendo legittimamente che il professionista imputi compensi derivanti dall'attività di arbitro all'associazione professionale, ove tale obbligo sia previsto dall'atto costitutivo dell'associazione professionale, come peraltro ritenuto nella fattispecie, alla luce delle previsioni statutarie, oggetto del secondo motivo di ricorso).

Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 23893/2016) nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione; tuttavia (cfr. Cass. n. 2769/2014) le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno "iuris tantum" (conf. Cass. n. 21251/2007; Cass. n. 8787/2000).

Vale al riguardo fare richiamo al costante principio di questa Corte secondo cui, ancorché con riferimento al tema della prescrizione (cfr. Cass. n. 4951/2016), il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (conf. Cass. n. 7378/2009).

Trattasi di una piana applicazione del principio di postnumerazione del corrispettivo che la giurisprudenza trae dalle previsioni di cui agli artt. 2225 e 2233 c.c. (così espressamente in motivazione Cass. n. 24046/2006),